

PROTOCOLLO D'INTESA TRA
L'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

E

IL CONSIGLIO PERMANENTE DEGLI ENTI LOCALI

E

**LA CAMERA VALDOSTANA – CHAMBRE VALDÔTAINE (Camera valdostana delle imprese e delle professioni
– Chambre valdôtaine des entreprises et des activités liberales)**

l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste (di seguito "UNIVDA"), - rappresentata dalla Rettrice pro tempore Prof.ssa Manuela Ceretta, domiciliata per il presente atto in Strada Cappuccini 2A, 11100 AOSTA, a ciò autorizzata con deliberazione del Consiglio dell'Università n. 26, del 18 aprile 2025

e

il Consiglio Permanente degli Enti Locali (di seguito "CPEL"), rappresentato dal Presidente, Dott. Alex Micheletto, nominato con deliberazione dell'Assemblea del CPEL n. 1 del 18 ottobre 2022, domiciliato per il presente atto in Piazza Narbonne, 16 – 11100 Aosta, a ciò autorizzato con deliberazione n. 7 del 25 marzo 2025

e

la Camera valdostana delle imprese e delle professioni – Chambre valdôtaine des entreprises et des activités liberales (di seguito "Chambre"), rappresentata dal Presidente, Roberto Sapia, domiciliato per il presente atto in Regione Borgnalle 12 – 11100 Aosta, a ciò autorizzato con deliberazione n. 25 del 28 marzo 2025

di seguito indicati unitamente "Parti"

RICHIAMATI

- L'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", nel testo vigente con la quale viene normata la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e ne prevede la sottoscrizione digitale;
- Il Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 *"Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali"*, nel testo vigente, segnatamente all'articolo 5-quinquies, *"Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione"*, comma 4: *Il capo dell'ufficio giudiziario può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione;*
- La deliberazione del Senato accademico n. 87 dell'11 dicembre 2024, di approvazione dell'adesione, da parte dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste alla convenzione per la partecipazione al progetto di collaborazione denominato "Con-Senso" ai sensi dell'articolo 5 quinquies, comma 4, del D.lgs n. 28/2010;

PREMESSO CHE

- l'Università, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del proprio Statuto, sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso l'esercizio inscindibile delle attività di ricerca e di insegnamento;

- l'Università, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del proprio Statuto, concorre, nella propria autonomia, all'individuazione e al perseguimento degli obiettivi della crescita culturale e dello sviluppo socio-economico del territorio;
- Il CPEL è l'**organismo di rappresentanza degli Enti Locali valdostani**, istituito con l'obiettivo di favorirne la partecipazione alla politica regionale. È stato costituito con Decreto del Presidente della Regione in attuazione della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*) e si è insediato il 22 giugno 1999.
- La Camera valdostana delle imprese e delle professioni - *Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales* - di seguito denominata *Chambre*, istituita con legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta 20 maggio 2002 n. 7, è ente locale di diritto pubblico dotato di autonomia funzionale, che svolge funzioni di supporto e promozione degli interessi generali per il sistema economico della Regione Autonoma Valle d'Aosta, presso la quale è altresì istituito il Servizio di conciliazione, iscritto al Registro degli Organismi di mediazione dal 23 giugno 2011 al numero 397 ;
 - che la Corte di Appello di Torino ha avviato un importante progetto distrettuale finalizzato alla riduzione del contenzioso ordinario civile e commerciale e al miglioramento dell'efficienza ed efficacia del servizio Giustizia, promuovendo, in particolare, un'iniziativa congiunta con i Tribunali, gli Ordini degli Avvocati e le Università con sede nel distretto (Piemonte e Valle d'Aosta);
 - che l'intervento mira a favorire il ricorso alla mediazione demandata dal giudice e la formazione in materia di mediazione, in conformità a quanto previsto dalla disciplina vigente e in applicazione dei principi di qualità, efficacia ed efficienza delle procedure;
 - che la partecipazione al progetto in questione è finalizzata a formare i funzionari addetti all'ufficio per il processo presso la Corte d'Appello di Torino e i Tribunali di Alessandria, Aosta, Biella, Cuneo, Ivrea, Novara, Torino e Vercelli in materia di mediazione demandata al giudice al fine di fornire ai giudici tutti gli elementi necessari per un'adeguata valutazione caso per caso della mediabilità della lite;
 - tra gli impegni delle università partner, vi è, altresì, la possibilità di pubblicare bandi pubblici per il reclutamento di borsisti laureati, con finanziamento da parte di enti locali, per l'assistenza ai funzionari addetti all'ufficio per il processo nelle procedure di mediazione demandata dal giudice nonché per il coordinamento e il monitoraggio dei dati in itinere e finali del progetto;
 - che le università partner curano la diffusione della cultura della mediazione, attraverso appositi seminari e corsi di formazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Premesse

1. Le premesse all'accordo sono da considerarsi parte integrante della stessa.

Articolo 2

Finalità e oggetto

1. Le Parti intendono sviluppare una collaborazione finalizzata all'attività di ricerca che dovrà essere svolta da un/a borsista appositamente reclutato da parte di UNIVDA, nonché alla promozione di un approccio innovativo nella gestione del contenzioso, contribuendo così al miglioramento delle competenze del personale dell'Unità di Processo.

Articolo 3

Durata

1. Il presente protocollo di intesa ha durata di 3 anni a partire dalla data della stipula.
2. L'accordo può essere rinnovato, anche tramite scambio di lettera fra le Parti, entro tre mesi dalla data di scadenza.
3. Le Parti possono recedere in qualsiasi momento tramite formale preavviso; il recesso diventa efficace decorsi trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.

Articolo 4

Modalità attuative

1. L'attività di cui all'articolo 2 è realizzata attraverso uno studio svolto da un/una borsista post-lauream, sotto la responsabilità di un docente, individuato quale Responsabile scientifico del progetto di ricerca.
2. Ciascuna parte individua un Responsabile delle attività di cui all'articolo 2, il cui nominativo deve essere comunicato alle altre. Per l'Università, il Responsabile scientifico del progetto di ricerca è anche responsabile delle attività.
3. I Responsabili di cui al comma 2 assumono il coordinamento delle attività realizzate nell'ambito del presente accordo e, in particolare:
 - a) curano le comunicazioni ufficiali;
 - b) concordano le modalità di realizzazione delle attività, con particolare riferimento ai periodi di svolgimento e alla pubblicizzazione delle iniziative;
 - c) assicurano la continuità delle attività poste in essere.

Articolo 5

Impegni dell'Università

1. L'Università si impegna a trasmettere al CPEL e alla CHAMBRE un elaborato di restituzione dei primi risultati dell'attività di ricerca entro 6 mesi dalla sottoscrizione del contratto da parte del/la borsista di ricerca.

Articolo 6

Impegni del CPEL e della CHAMBRE

1. Il CPEL e la CHAMBRE si impegnano a finanziare l'istituzione di una borsa di ricerca da parte dell'Università rispettivamente per un importo di euro 5.000,00 e di euro 4.000,00, della durata massima di 9 mesi.
2. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 è condizionata alla formale attribuzione di una borsa di ricerca secondo le disposizioni regolamentari previste dall'Università e dalla vigente normativa in materia.

Articolo 7

Proprietà intellettuali

1. I risultati delle attività realizzate nell'ambito del presente accordo sono di proprietà delle Parti, le quali possono utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue dalla collaborazione instaurata con il presente accordo.
2. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, può essere utilizzato dalle altre per le specifiche attività di cui al presente accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità con le regole dalla stessa indicate.

Articolo 8

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito dei propri fini e in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
2. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali per le finalità strettamente necessarie all'attuazione del presente accordo.

Articolo 9 Controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere nell'interpretazione o esecuzione del presente accordo.
2. Qualora non fosse possibile definire eventuali controversie ai sensi del comma 1, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Aosta.

Articolo 10 Registrazione e spese di bollo

1. Il presente accordo è registrato soltanto in caso d'uso. In tal caso, le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.
2. L'imposta di bollo è assolta in maniera virtuale dall'Università (autorizzazione Agenzia delle entrate di Aosta nr. 7051 del 22/09/2006).

Articolo 11 Sottoscrizione

1. Al presente atto viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990.
2. La data di sottoscrizione s'intende quella in cui è effettuata l'ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.

Articolo 12 Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente accordo sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme e/o disposizioni aventi carattere cogente, contenute in leggi, regolamenti o decreti che entrino in vigore o siano emanate successivamente.
2. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo, si intendono applicabili le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.

LA RETTRICE DELL'UNIVERSITÀ
DELLA VALLE D'AOSTA –
UNIVERSITÉ' DE LA VALLÉE
D'AOSTE
La Rettrice
Manuela Ceretta
(firmato digitalmente)

CONSIGLIO PERMANENTE
DEGLI ENTI LOCALI

Il Presidente
Alex Micheletto
(firmato digitalmente)

CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E
DELLE PROFESSIONI – CHAMBRE
VALDÔTAINE DES ENTREPRISES ET DES
ACTIVITÉS LIBERALES
Il Presidente
Roberto Sapia
(firmato digitalmente)